



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 4 settembre 2024

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario, relatore
Paola CECCONI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Primo Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'articolo 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'articolo 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2022/24, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2022, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR;

VISTA la deliberazione n. 50/2023/INPR e n. 118/2024/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2023 e per l'anno 2024;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 28/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”* - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/2023 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata*

la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Con riferimento al precedente esercizio finanziario del comune di Vigo di Cadore (BL) la Sezione aveva così deliberato: **Esercizio 2021: Deliberazione n. 129/2024/PRSP** con cui la Sezione ha rilevato la tardiva approvazione del rendiconto consuntivo 2021; ha rilevato, nei termini rappresentati dall'Amministrazione, il ripiano del disavanzo accertato per l'esercizio finanziario 2020; ha rilevato l'esiguità del grado di riscossione dei residui attivi afferenti ai titoli I e III, raccomandando l'attuazione delle corrispondenti misure correttive; l'esiguità della percentuale di riscossione in conto competenza e in conto residui relativa all'attività di contrasto dell'evasione tributaria, significando l'attivazione delle corrispondenti misure rimediali; ha evidenziato l'azzeramento del fondo cassa per l'esercizio 2021 e il ricorso ad anticipazioni di tesoreria non completamente restituite a fine esercizio, significando l'osservanza degli additati principi giuscontabili del caso; la positività dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, raccomandando l'attivazione di corrispondenti misure correttive; ha rilevato il riconoscimento e il finanziamento di debiti fuori bilancio pari ad € 53.985,00 ai sensi dell'art. 194, comma 1 – lett. e) TUEL evidenziando, altresì, il superamento del parametro deficitario n. 6 relativo all'indicatore 1.13 (*Debiti riconosciuti e finanziati*) maggiore dell'1%, con un valore del 2,22%; ha evidenziato la negatività del conto economico, raccomandando i correttivi del caso; ha infine raccomandato il monitoraggio costante degli assetti societari.

Giova anticipare per miglior comprensione, alla stregua di quanto si evidenzierà in appresso, che alcune criticità rilevate per il precedente esercizio sono state superate o registrano un miglioramento. In particolare, il rendiconto 2022 è stato approvato nei termini, il fondo cassa, azzerato nel 2021, è tornato positivo. Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria è stato utilizzato per un periodo inferiore rispetto al 2021 e l'anticipazione è stata completamente restituita a fine esercizio. L'attività di riscossione dell'evasione tributaria è migliorata. Anche la riscossione dei residui attivi afferenti ai Titoli I e III, pur non elevata, evidenzia un miglioramento. L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti presenta un valore negativo, mentre nel 2021 era positivo. Permangono criticità riguardanti, in particolare, assenza del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) nel bilancio di previsione iniziale, il riconoscimento di debiti fuori bilancio con superamento del relativo parametro deficitario, il valore negativo del conto economico, la partecipazione indiretta in due società con perdita d'esercizio.

A seguito dell'esame dei questionari sul bilancio di previsione 2022/2024 e sul rendiconto dell'esercizio 2022, delle relazioni dell'Organo di revisione relative ai medesimi documenti e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni

Pubbliche (BDAP), emerge la situazione contabile-finanziaria, ordinata per segmento di materia e compendiate dalle seguenti tabelle.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - TERMINI APPROVAZIONE

Il Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 30/03/2022, entro il termine prorogato, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Interno del 28/07/2022 (31/08/2022). La trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta in data 23/03/2022, nei termini.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 – EQUILIBRI DI BILANCIO

Il Bilancio di previsione 2022-2024 rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza. Gli equilibri di parte corrente e finale, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 TUEL. Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) in sede di bilancio di previsione iniziale non è stato valorizzato. All'esito di richiesta istruttoria sul punto, l'ente ha replicato nei seguenti termini: *In sede di bilancio di previsione iniziale non è stato valorizzato il Fondo Pluriennale Vincolato in quanto il bilancio è stato approvato in data antecedente al riaccertamento dei residui e al rendiconto relativi all'anno 2021. Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 04/05/2022 sono state approvate le risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014 relativi all'esercizio 2021, è stato determinato il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2022 da iscrivere nell'entrata del bilancio di previsione 2022, distintamente per la parte corrente e in conto capitale, e sono state approvate le relative variazioni.*

La Sezione richiama in proposito sia l'art. 165, commi 7, lett. a), e 8, lett. b, D. Lgs. 267/2000 sia il proprio precedente (Corte dei conti, sez. Veneto, Delib. n. 210/2021/PRSE), con il quale osservata *dai documenti contabili agli atti, la non implementazione del valore da riferirsi alla voce del Fondo pluriennale vincolato in entrata e in uscita, sia di parte corrente che di parte capitale, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti in risposta all'istruttoria, era rilevata l'omessa indicazione della previsione del Fondo pluriennale vincolato (di seguito: FPV) nelle scritture di bilancio, e si invitava l'Ente a valutare correttamente la determinazione del FPV a decorrere dai prossimi esercizi, evidenziando l'inosservanza dell'applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" e, conseguentemente, della condizione dell'esigibilità, del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria del D. Lgs. 118/2011, e dei principi generali o postulati di attendibilità e veridicità.*

Nella medesima deliberazione, era fatto richiamo ai principi desumibili da altro precedente della Sezione (Deliberazione 225/2018/PRSE) che, ai fini di migliore comprensione e chiarezza, di seguito si riporta: *“La Sezione, evidenzia come, in sede previsionale, sia necessario verificare la corretta definizione del FPV in relazione agli effetti che lo stesso spiega sia sugli equilibri di bilancio che sul risultato di amministrazione. Il Fondo, infatti, viene iscritto nella spesa dell'esercizio precedente che di converso, costituisce il FPV iscritto nella parte di entrata del bilancio di previsione, al fine di evitare una erronea determinazione del risultato di amministrazione. Il fondo*

pluriennale vincolato infatti non sarà costituito dalla semplice somma stanziata nella voce del FPV di parte spesa nel bilancio assestato dell'esercizio precedente ma, piuttosto, dalla somma degli impegni o delle prenotazioni assunte nell'esercizio e imputate agli esercizi contemplati dal bilancio di previsione successivo e seguenti, finanziate da risorse vincolate accertate nell'esercizio precedente. Proprio per tale caratteristica occorre che il FPV sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate, ma soprattutto occorre che sia perfezionato il procedimento amministrativo di accertamento dell'entrata che finanzia la spesa con l'adozione del provvedimento amministrativo previsto dai rispettivi ordinamenti (determina, decreto o altro). In relazione alla richiamata modalità di costruzione del fondo desta perplessità la diffusa prassi che si sostanzia nel mancato inserimento, in sede di bilancio di previsione, di risorse sul FPV in entrata in attesa dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente e del relativo FPV di spesa, rinviando, pertanto ogni quantificazione a successive operazioni di variazione di bilancio nel corso della gestione. Tale prassi potrebbe indurre, ragionevolmente, a considerare che le spese pluriennali degli enti che se ne avvalgono vengano finanziate con specifiche entrate con carattere pluriennale o con mutui flessibili correlati ai tempi di realizzazione dell'investimento ove le relative risorse da acquisire siano a questo destinate. Infatti, l'attendibilità della capienza di risorse iscritte al FPV è strettamente legata alla capacità di programmazione dell'ente e, per quel che riguarda il fondo per investimenti, da una puntuale individuazione nei documenti di programmazione delle opere previste nel relativo Piano con l'importo complessivo della spesa e relativa distribuzione temporale. Tuttavia, potrebbero verificarsi ipotesi nelle quali, pur in presenza di una puntuale programmazione, le informazioni per la costituzione del FPV non siano disponibili come per esempio ove le risorse da destinare al finanziamento degli investimenti derivino da contributi erogati a "rendicontazione". In tali circostanze ove non si verta nelle ipotesi nelle quali l'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 consente di stanziare nel primo esercizio in cui si preveda l'avvio dell'investimento della relativa spesa, sorge il ragionevole dubbio che il ricorso alla prassi sopra richiamata potrebbe trarre origine da carenza di programmazione da parte dell'ente. Con ciò determinandosi ricadute sull'effettiva capacità dell'amministrazione di rispettare, effettivamente, in sede di programmazione di bilancio gli equilibri economico finanziari di cui all'art. 162 del Tuel. E ciò, a maggior ragione ove, in sede previsionale, non venga inserito il FPV di entrata giustificando tale mancato inserimento con l'assenza di un dato definitivo del relativo ammontare del FPV di spesa derivante da rendiconto non ancora approvato, quest'ultimo, alla data di adozione del bilancio di previsione. Ipotesi quest'ultima che lascia perplessi ove si consideri che l'ente già in sede di assestamento del bilancio precedente dovrebbe disporre quanto meno di una stima dell'ammontare del FPV di spesa da iscrivere in entrata nell'esercizio successivo. Peraltro, già a suo tempo la Sezione delle Autonomie aveva raccomandato agli enti locali di prestare particolare attenzione nella formazione del FPV già in sede di riaccertamento straordinario dei residui da effettuarsi al 1 gennaio 2015 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014. Tale esigenza si ripropone tuttavia in sede di gestione ordinaria dei residui, atteso che la stessa comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti. Ciò, anche nell'ottica dell'applicazione del principio del pareggio di bilancio di cui alla legge n. 243/2012 recante "Disposizioni per l'attuazione

del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione" e delle sue successive modificazioni ed integrazioni che già a partire dall'esercizio 2016 ha portato ad un ampliamento degli spazi di spesa, soprattutto quella per investimenti, non più perimetrata dagli obiettivi di risparmio imposti dal patto di stabilità interno. Nel contempo, sarà necessario verificare se le entrate che alimentano la formazione del fondo pluriennale siano state, oltretutto accertate, anche riscosse totalmente o parzialmente. Condizione, quest'ultima, propedeutica al mantenimento dell'equilibrio di cassa complessivo dell'ente, all'utilizzo della cassa libera o vincolata e alla realizzazione di una vera programmazione della cassa. Emerge da detta ricostruzione l'importanza di una corretta costruzione del FPV attesa, come sopra evidenziato, la sua incidenza sia in sede di equilibri che di formazione del risultato di amministrazione".

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Facendo riferimento al questionario trasmesso dall'Organo di revisione relativamente al bilancio 2022-2024, emerge quanto segue:

DOMANDE PRELIMINARI

Piano della performance: ai punti 10 – 10.1 e 10.2 delle domande preliminari viene dichiarato che l'Ente, per l'adozione del "Piano della performance" di cui al d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha assunto uno specifico provvedimento in data 06.03.2022 ed ha unificato il piano degli obiettivi e quello della performance nel PEG in data 29.06.2022, quindi tardivamente.

Piano integrato delle attività e organizzazione (PIAO): dal punto 10.3 emerge che l'Ente ha adottato il nuovo *Piano integrato delle attività e organizzazione* in data 12.10.2022 ed ha optato per la proroga al 29 luglio 2022 prevista dall'art. 1, co. 12, lett. a) del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 per l'adozione del *Piano integrato delle attività e organizzazione (PIAO)* di cui al d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113 (punto 10.4) nella medesima data.

SEZIONE V - DEDICATA AL PNRR

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): nel questionario relativo al bilancio di previsione 2022-2024, al p.to 1 delle domande preliminari viene dichiarato che l'Ente ha già in corso di attuazione o prevede di attivare interventi correlati al PNRR o al PNC e che lo stesso è soggetto attuatore unico per tutti gli interventi. Al riguardo, ai successivi punti 1.2 e 1.2.a), vengono fornite le informazioni richieste.

Al p.to 1.3 viene dichiarato che l'Ente, per l'attivazione delle suddette iniziative, non prevede di avvalersi di consulenze, servizi esterni o incarichi anche ai sensi dell'articolo 31, d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233.

In merito ai quesiti sul PERSONALE viene confermato che l'Ente ha verificato in relazione ai progetti previsti che la struttura organizzativa sia adeguata.

L'Ente non ha in servizio, nel corso del 2022, personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31-bis del d.l. 152/2021.

Quanto ai quesiti sulla MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE emerge che l'Organo di revisione ha effettuato delle verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del PNRR anche tenuto conto delle indicazioni sulle modalità di contabilizzazione indicate nella FAQ 48 del 15/12/2021 (art. 9 del d.l. 152/2021, dall'articolo 2 del DM 11 ottobre 2021 e dall'art. 15, co. 3, d.l. n. 77/2021) di Arconet.

Infine, in merito all'ORGANIZZAZIONE, emerge che: l'Ente ai sensi dell'art. 7, co. 2, DM 11.10.2021, prevede di adottare ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea secondo il calendario indicativo stabilito nell'Accordo operativo.

L'organo di revisione ha verificato se il sistema dei controlli interni dell'Ente è adeguato per individuare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli Interventi a valere sul PNRR.

Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, l'Organo di revisione, ha verificato l'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, tramite il sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche/Investimenti disponibile nella piattaforma BDAP.

RENDICONTO 2022 – TERMINI APPROVAZIONE

Il rendiconto 2022 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 28/04/2023, nei termini di legge. La trasmissione dei dati alla BDAP è stata effettuata in data 19/04/2023, entro i termini.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Le risultanze del rendiconto 2022 sono le seguenti:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	
	Rendiconto 2022
Risultato di competenza di parte Corrente ¹ (O1)	221.181,55
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)	10.890,48
Risultato di competenza (W/1)	232.072,03
Equilibrio di bilancio (w/2)	141.036,59
Equilibrio complessivo (w/3)	141.036,59

¹ ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018. L'Ente ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. L'avanzo di amministrazione determinato nell'esercizio precedente non è stato applicato.

OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2022
Fondo cassa	940.162,13
Residui attivi	1.304.470,54
Residui passivi	1.160.555,39
FPV per spese correnti	65.621,58
FPV per spese in conto capitale	543.387,72
Risultato di amministrazione	475.067,98
Totale accantonamenti	189.111,40
Di cui: FCDE	175.858,83
Totale parte vincolata	174.886,30
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte disponibile	111.070,28

Tra le quote accantonate, vincolate e destinate a spesa di investimento si rileva, in particolare, quanto segue:

Parte accantonata:

Fondo crediti di dubbia esigibilità: il fondo è pari ad € 175.858,83 (la sua incidenza rispetto ai residui attivi di parte corrente - Titoli I e III- risulta di c.a. il 34%);

Fondo contenzioso: non sono stati effettuati accantonamenti. All'esito di richiesta istruttoria sul punto, l'amministrazione ha replicato nei seguenti termini di cui la Sezione prende atto: *Si conferma di aver operato una ricognizione sulle eventuali cause pendenti in capo all'Ente, che ha dato esito negativo.*

Altri accantonamenti (indennità fine mandato del sindaco, rinnovi contrattuali) per totali € 13.252,57;

Fondo garanzia debiti commerciali: non sono stati effettuati accantonamenti;

Fondo perdite società partecipate: non sono stati effettuati accantonamenti;

Parte vincolata

Complessivamente pari a € 174.886,30

Parte destinata ad investimenti: € 0,00

Parte disponibile: pari a € 111.070,28.

SEZIONE I - EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2022 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA

Dall'apposita sezione del questionario, emerge quanto segue. L'Ente ha trasmesso alla RGS la certificazione sulla perdita di gettito 2021-2022 connessa all'emergenza

epidemiologica Covid-19 (prevista entro il 31 maggio 2022/2023) nei termini. Non sono state apportate rettifiche al modello certificazione Covid-19. L'Ente dichiara che i dati contenuti nella certificazione non sono concordanti con quelli esposti nel conto consuntivo. Nel campo note viene precisato che: *Risposta n. 3 - in via prudenziale, in attesa di eventuali richieste di rettifica da parte della RGS, si è ritenuto di mantenere vincolato in avanzo l'intero importo trasferito a titolo di fondo per la continuità dei servizi energia elettrica e gas.* I ristori specifici di spesa confluiti al 31/12/2021 nell'avanzo vincolato, che sono stati spesi nel 2022 o conservati nell'avanzo vincolato al 31/12/2022 sono i seguenti: Ammontare parte spesa: € 0,00 - Ammontare parte conservata € 21.672,00. L'Ente dichiara di non aver utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co. 2, del TUEL, come previsto, per l'esercizio 2022, dall'art.109, co. 2, d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 13, co 6. del d.l. n. 4/2022. L'Ente dichiara di non aver utilizzato i proventi dei permessi di costruzione e delle sanzioni del T.U. Edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica (art. 109, co. 2, ult. capoverso, d.l. n. 18/2020). Durante l'esercizio 2022, l'Ente non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, co. 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP).

All'esito di specifica domanda sul punto, l'amministrazione ha replicato nei seguenti termini di cui la Sezione prende atto: *Avendo approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2022 in data 28/04/2023, quindi antecedentemente alla redazione della certificazione Covid-19, il cui termine di invio era fissato al 31/05/2023, si è provveduto in via prudenziale a mantenere in avanzo vincolato l'importo erogato a titolo di fondo per la continuità dei servizi energia elettrica e gas. Considerato che la certificazione relativa al 2022 chiudeva il ciclo delle certificazioni Covid relative agli anni 2020-2022 e che, a seguito di queste, lo Stato avrebbe provveduto alla verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza Covid dei singoli Enti e disciplinato le conseguenti regolazioni finali dei rapporti finanziari, si è preferito non adeguare i dati del rendiconto 2022 alla certificazione Covid inviata a maggio 2023 in attesa delle decisioni relative ai conguagli finali. Sulla base del decreto interministeriale Interno e Finanze dell'8 febbraio 2024 - adottato sulla base delle certificazioni inviate dagli enti locali negli anni 2021-2023, con il rendiconto 2023 approvato in data 24/04/2024 le somme percepite a titolo di fondo per la continuità dei servizi energia elettrica e gas sono state interamente svincolate.*

Gestione emergenza energetica

Dal Parere del Revisore Unico emerge che, in attesa della certificazione covid non ancora disponibile, l'Organo di revisione ha verificato che l'ente, pur avendo sostenuto maggiori spese rispetto al 2019, prudenzialmente ha vincolato l'intero importo del contributo straordinario attribuito nel 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legge n. 17 del 2022, pari a € 32.291,11. Per la copertura dei maggiori costi energetici, l'Ente ha utilizzato entrate correnti.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2022 Accertamenti (a)	Rendiconto 2022 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	154.118,61	81.085,43	52,61%
Tit.1 competenza	949.039,47	891.158,12	93,90%
Tit. 3 residui (iniziali + riaccertati)	400.240,07	184.942,02	46,21%
Tit.3 competenza	705.284,63	533.767,65	75,68%

La riscossione dei residui attivi relativi al TIT. I è discreta, seppur migliorabile. La riscossione dei residui riguardanti il TIT. III non è elevata. Rispetto al precedente esercizio il *trend* è comunque in miglioramento.

GESTIONE RESIDUI

Nel corso del 2022 si registra una diminuzione dei residui complessivi, soprattutto degli attivi. Il grado di smaltimento presenta le seguenti risultanze: la percentuale di realizzo dei residui attivi complessivi risulta pari a c.a. il 79%. Quella dei residui attivi di parte corrente si attesta sul 50%, quella dei residui attivi di parte capitale è pari al 96%. Lo smaltimento dei residui passivi complessivi risulta pari a circa il 75%. Quello dei residui passivi di parte corrente pari a circa il 62%, quello dei passivi di parte capitale pari a c.a. il 90%. Permangono residui vetusti (attivi Tit. I € 14.377,35 e Tit. IV € 10.000,00 - passivi Tit. I € 27.167,24 e Tit. VII € 49.118,08).

All'esito di richiesta istruttoria sul punto, l'amministrazione ha replicato nei seguenti termini: *In relazione alla situazione dei residui vetusti, si segnala quanto segue: - residui attivi titolo I: l'importo di € 14.377,35 si riferisce alla TARI anni 2017 e 2018. Il mantenimento è stato valutato in considerazione delle normative che hanno disposto la sospensione dei termini degli accertamenti tributari in periodo di emergenza Covid-19; - residui attivi titolo IV: l'importo di € 10.000,00 si riferisce a un contributo da parte del Consorzio Bim Piave di Belluno per cofinanziamento iniziative su fondi europei statali o regionali. Il contributo complessivo risalente ancora all'anno 2009, era di € 75.000,00, accertato per intero nel 2009, l'erogazione invece è avvenuta per € 5.000,00 all'anno a decorrere dal 2010. Con l'incasso del 2024 il contributo è stato interamente introitato; - residui attivi titolo IX: l'importo di € 6.188,20 si riferisce a depositi cauzionali, accertati ma mai versati; nel 2022 sono stati mantenuti in attesa di reperire documentazione a spiegazione degli stessi e sono stati eliminati nel rendiconto 2023; - residui passivi titolo I: l'importo di € 27.167,24 si riferisce ai sovracanononi a favore del Consorzio Bim Piave di Belluno per la concessione della derivazione del torrente Piova che alimenta una centralina idroelettrica gestita dal Comune; il residuo si riferisce al periodo 04/11/2018-03/11/2019, periodo in cui la centralina è stata distrutta a seguito della tempesta Vaia e quindi era non operativa. L'ente ha chiesto formalmente al Consorzio l'esonero dai sovracanononi per il periodo di non operatività della Centrale. L'importo è stato mantenuto a residuo in attesa di risposta dal Consorzio Bim; - residui passivi titolo VII: i residui vetusti al titolo VII si riferiscono in parte a depositi cauzionali non ancora restituiti*

mentre la parte più cospicua (€ 45.238,08) si riferisce ad un credito IVA per il quale l'Ente ha operato una compensazione che avrebbe potuto dare luogo a contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Prudenzialmente il residuo è stato a suo tempo iscritto e poi mantenuto in attesa di eventuali richieste da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'Ente, in considerazione del fatto che all'epoca dei fatti i ruoli di Sindaco, Revisore e Responsabile del Servizio Finanziario erano ricoperti da altre persone e, di conseguenza, non si è stati in grado di reperire informazioni puntuali dalle persone che hanno gestito la pratica, ha intenzione di ricostruire la genesi del residuo al fine di valutare la sussistenza dello stesso o se sono maturate le condizioni per lo stralcio.

La Sezione, nel rappresentare il costante monitoraggio dei suddetti residui, richiama la giurisprudenza costituzionale sul punto, ossia che “la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poichè diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle corrette finalità di coordinamento della finanza pubblica” (Corte cost., sent. n. 138/2013).

Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione.

Con riferimento all'attività di contrasto all'evasione tributaria, dalla tabella 54 del questionario (Sezione II – Dati Contabili: Entrate) a fronte di accertamenti di competenza pari di €196.609,39 si rilevano riscossioni di competenza di € 183.517,13. La percentuale di incasso è pari a ca. il 93%.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2022
Fondo cassa finale	940.162,13
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	225.000,00
Tempestività dei pagamenti	-6,45

Il fondo cassa finale, azzerato nell'esercizio 2021, è tornato positivo. L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. L'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2022. L'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 86 giorni, completamente restituite a fine esercizio.

TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti espone un valore negativo evidenziando il rispetto delle tempistiche di pagamento.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2022
Debito complessivo contratto al 31/12/2021	€ 303.849,21
Rimborsi mutui effettuati nel 2022 (comprese le estinzioni anticipate)	€ 22.370,16

Debito complessivo contratto nell'esercizio 2022	0,00
Debito complessivo di fine anno	€ 281.479,05

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 Tuel. L'Ente nell'esercizio considerato non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui. L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati o soggetti diversi dagli organismi partecipati. L'Ente non ha operazioni di partenariato pubblico-privato come definite dal d.lgs. n. 50/2016 e non ha sottoscritto contratti di finanza derivata.

PNRR - Ulteriori informazioni

In relazione al PNRR e al PNC, dal Parere del Revisore dell'Ente alla proposta di rendiconto 2022 emerge quanto segue. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato le risorse PNRR_PNC ed ha correttamente perimetrato i capitoli di entrata e di spesa secondo le indicazioni del D.M. Mef 11 ottobre 2021. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha assunto la delibera di ricognizione dei fondi PNRR "non nativi".

All'esito di richiesta istruttoria sul punto, l'amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini: *Si conferma che l'Ente non ha adottato la deliberazione di ricognizione dei fondi PNRR non nativi in quanto non è stata colta l'obbligatorietà della stessa. In ogni caso i capitoli di bilancio relativi ai progetti PNRR non nativi sono stati perimetrati e ridenominati con l'indicazione del CUP, intervento, missione e componente. I progetti stessi, inoltre, sono stati inseriti come progetti PNRR nel D.U.P. approvato dal Consiglio Comunale. In ogni caso i progetti PNRR "non nativi" si sono già conclusi alla data del 31/12/2023.*

La Sezione richiama al riguardo i principi secondo cui gli interventi "non nativi Pnrr", ossia finanziati da linee confluite *ex post* nel "Piano", sono soggetti alle stesse regole di rendicontazione previste per i Progetti "nativi" e devono essere oggetto di specifica ricognizione da parte degli enti attuatori (cfr. Corte dei conti Lombardia, delibera n. 74 del 12 marzo 2024/PRSE). L'Organo di revisione ha infine verificato che l'Ente non si è avvalso delle deroghe assunzionali a tempo determinato per il PNRR.

DEBITI FUORI BILANCIO

Nell'esercizio 2022 sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 160.000,00, per "lavori di somma urgenza (eccezionali avversità atmosferiche iniziate il 29 giugno 2022)" ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. c) ed i relativi atti sono stati trasmessi alla competente Procura. Il parametro deficitario n. 6 (Decreto ministeriale del 04/08/2023) relativo all'indicatore 1.13 (*Debiti riconosciuti e finanziati*), presenta un valore del 5,24%, pertanto maggiore della soglia dell'1%.

Non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento. All'esito di richiesta istruttoria sul punto, l'amministrazione ha replicato nei seguenti termini: *Il debito fuori bilancio di € 160.000,00 è stato interamente finanziato da un contributo erogato dalla Provincia di Belluno. Si conferma che la deliberazione di riconoscimento del suddetto debito è stata trasmessa alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti con nota prot. n. 5115 del 21/08/2023.* La Sezione richiama in proposito i rilievi

già operati con la evocata Deliberazione n.129/2024/PRSP.

CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'Ente ha aggiornato gli inventari al 31/12/2022. L'Ente ha provveduto a completare la valutazione dei beni patrimoniali. Non ha effettuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio. Il risultato economico d'esercizio è negativo. La Sezione richiama in proposito i rilievi già operati con la evocata Deliberazione n.129/2024/PRSP.

PIANO DELLA PERFORMANCE

All'esito di richiesta istruttoria sul punto, l'ente ha replicato nei seguenti termini: *si conferma che il piano della performance 2022/2024 è stato approvato in data 06/03/2022 (antecedentemente alla data di approvazione del bilancio di previsione) nell'ambito del nuovo strumento del P.I.A.O. Il PEG è stato approvato tardivamente rispetto all'approvazione del bilancio di previsione a causa di lacune nell'organico dell'Ente dovute soprattutto alla situazione emergenziale Covid-19.*

Nel sito istituzionale dell'Ente il citato piano della performance risulta tuttavia approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 29/06/2022.

Sul punto in esame, è necessario evidenziare che il "*Piano della performance*" si inquadra nell'ambito delle attività tipiche della programmazione finanziaria dell'ente territoriale e locale. Il principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, al relativo paragrafo 4.2 dedicato agli strumenti della programmazione degli enti locali, stabilisce, infatti, alla relativa lett. d) che "*(...) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio*" debba considerarsi espressamente uno degli strumenti di programmazione dell'ente locale.

Consegue che, preliminarmente alla individuazione del perimetro normativo, si debba tener conto che tale autonomo adempimento è funzionale ad un corretto esercizio della programmazione finanziaria dell'ente locale, intesa quindi come attività prodromica che deve essere improntata a criteri di economicità, efficienza, ed efficacia. L'adozione del "*Piano della performance*" è attività regolamentata in via principale, dalle disposizioni in combinato disposto di cui all'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 e all'art. 169, co.3 e 3-bis del D. Lgs. 267/2000. In particolare, l'art. 10, co.1 del D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009, come modificato dall' art. 8, comma 1, lett. b), D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, stabilisce che "*(...) Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: - a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;*".

In seguito, la norma ordinaria fornisce precisazioni al relativo co. 1-bis, come inserito dall' art. 8, comma 1, lett. d), D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, affermando che *“(...) Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all' articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo”*. Per l'ente locale quindi, per espresso richiamo della norma e in parziale deroga della norma generale di cui al co. 1, il piano della performance viene regolamentato dall'art. 169, co. 3-bis, del D. Lgs. 267/2000 secondo cui *“(...) il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono (è) unificati(o) organicamente nel PEG.”* Ulteriormente, l'art.169, co. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che *“(...) La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.”*

Infine, l'art. 169, co. 3, D. Lgs. 267/2000, a parziale deroga della disposizione precedente stabilisce ulteriormente che *“(...) L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.”*. È opportuno osservare come la disposizione contenuta nell'art. 169, co. 3-bis, specificamente dedicata all'ente locale, non sia solo coerente ma addirittura più stringente di quella generale contenuta nell'art.10, co. 1 del D.lgs. 150/2009, nell'evidenza che in ipotesi di adozione dei termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in approvazione, l'adozione del Piano della performance verrebbe a concretizzarsi anticipatamente (20 giorni) al termine ordinario del 31 gennaio in esso definito. L'applicazione di tale condizione derogatoria presuppone tuttavia che, per poter unificare il piano della performance in modo organico al Piano esecutivo di gestione, tale secondo documento sia formalmente approvato in via definitiva piuttosto che provvisoria (cfr. Deliberazione Sezione Autonomie n. 18/2014).

L'assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all'esercizio della facoltà espressamente prevista dall'art. 169, co.3, D.lgs. 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l'ente locale dagli obblighi di cui all'art. 10, co.1 del D.lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e, come tale, da considerarsi strumento obbligatorio. In tal senso giova richiamare la nota circolare del Ministro della Funzione Pubblica del 9 gennaio 2019 che, rivolgendosi alla genericità delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra cui sono ricompresi gli EE.LL.), richiama le disposizioni di cui all'art. 10, co. 5 del D.lgs. 150/2009 ai sensi delle quali grava l'obbligo di *“(...) di comunicare tempestivamente a questo Ufficio le motivazioni dell'eventuale ritardata approvazione dei documenti del ciclo, con particolare riferimento al Piano delle performance (...)”*.

La Sezione ricorda che, più in generale, in ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance, rilevano le disposizioni di cui all'art. 10, co. 5 del D. Lgs. 150/2009 per effetto delle quali *“(...) In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica”* (cfr., in generale, Corte conti, sez. controllo Veneto, Delibera n. 45/2021/PRSE; 171/2020/PRSE).

La Sezione, conclusivamente, raccomanda la puntuale adozione degli strumenti di programmazione.

ASSETTI SOCIETARI

L'Ente non ha definito, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ex art. 147-*quater* del d.lgs. n. 267/2000. L'Ente detiene partecipazioni, anche indirette, in società che hanno registrato una perdita nell'esercizio 2020 e/o 2021 e/o 2022. Si tratta della *Dolomiti Ambiente SPA* e *Valmontina SRL* (partecipazioni indirette). L'Ente si è avvalso della facoltà di posticiparne la copertura ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.l. 08.04.2020, n. 23. La Sezione richiama in proposito i rilievi già operati con la evocata Deliberazione n.129/2024/PRSP.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, esaminati i questionari sul bilancio di previsione 2022/2024 e sul rendiconto dell'esercizio 2022 del Comune di Vigo di Cadore (BL) e la conseguente documentazione di legge, per quanto argomentato in parte motiva:

- 1) rileva la mancata valorizzazione del Fondo Pluriennale Vincolato nel bilancio di previsione iniziale, rappresentando l'adeguamento ai corrispondenti principi giuscontabili;
- 2) rileva la vetustà dei residui, rappresentandone il costante monitoraggio;
- 3) evidenzia il superamento del parametro deficitario inerente al riconoscimento dei

- debiti fuori bilancio, richiamando i corrispondenti principi giuridici;
- 4) evidenzia la negatività del risultato economico di esercizio, raccomandando i corrispondenti adeguamenti;
 - 5) rileva le criticità afferenti gli assetti societari, significando l'adozione della corrispondenti misure correttive;
 - 6) evidenzia la tardività di approvazione del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione, richiamando i corrispondenti principi di diritto;
 - 7) rileva le criticità in materia di gestione dei fondi Pnrr, richiamando i corrispondenti principi giurisprudenziali.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Vigo di Cadore (BL).

Così deliberato da remoto, nella Camera di consiglio del 4 settembre 2024.

Il Magistrato relatore

Il Presidente f.f.

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

f.to digitalmente Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 1 ottobre 2024.

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin